

Prot. [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, (nel seguito TUA), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, e dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

VISTO il predetto TUA e, in particolare:

- l'articolo 52, comma 1, nel quale è previsto che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa con applicazione delle aliquote di cui all'allegato I al TUA, al momento della fornitura ai consumatori finali;
- l'art. 53, comma 1, nel quale sono identificati quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che fatturano energia elettrica (nel seguito *venditori*) ai consumatori finali e comma 2, lettera c), secondo il quale sono anche soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico, limitatamente al consumo di detta energia (nel seguito *acquirenti per uso proprio*);
- l'art. 55, comma 1, ai sensi del quale l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento, e comma 2, nel quale è previsto che nella dichiarazione semestrale i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, riportano le somme di accisa versate in rate di acconto mensili nel periodo di riferimento ed altresì l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali;
- l'art. 56-*bis*, commi 1 e 2, nei quali è previsto, fra l'altro, che i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica (nel seguito *distributori*) sono tenuti a:
 - a) presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura;
 - b) rendere disponibili agli organi di controllo, con le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata (nel seguito *utenti della distribuzione*);

- c) rendere disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è previsto che, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano, tra l'altro, fissati:

- a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore dell'energia elettrica dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del TUA, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2025;
- b) tempi e modalità con i quali questi ultimi soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

VISTO l'articolo 130, comma 1, lettera e), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto 10 marzo 2026 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica (nel seguito *decreto ministeriale*), ai sensi del quale, a decorrere dal 1° aprile 2026, i venditori comunicano all'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso nonché gli altri elementi specifici individuati nei prescritti modelli ed espongono, altresì, nella medesima comunicazione, l'importo della relativa accisa, anche ai fini dell'eventuale adeguamento della cauzione di cui all'articolo 53-*bis*, comma 1, del TUA.

CONSIDERATO che l'energia elettrica è consegnata dai distributori agli utenti della distribuzione presso punti di prelievo denominati *Points of Delivery* (nel seguito *POD*), univocamente identificati, muniti di sistemi di misura dei quantitativi consegnati e che, per la prestazione del predetto servizio, gli utenti sono tenuti a concludere un apposito contratto con i distributori;

CONSIDERATO che i venditori e gli acquirenti per uso proprio sono inclusi tra gli utenti della distribuzione e che i predetti acquirenti sono consumatori finali dell'energia elettrica;

CONSIDERATO che i quantitativi di energia elettrica consegnati agli utenti della distribuzione nei *POD* ubicati presso consumatori finali sono contestualmente forniti a questi ultimi e rilevati, al momento della fornitura, tramite i sistemi di misura installati presso i medesimi *POD*;

CONSIDERATO che la disponibilità dei dati sui quantitativi di energia elettrica consegnata agli utenti della distribuzione e forniti presso i *POD* dei consumatori finali possono favorire l'individuazione di fenomeni di evasione fiscale, fermo restando che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo semestrale di cui al predetto art. 55, comma 1, del TUA;

CONSIDERATO che gli utenti della distribuzione possono essere venditori a clienti finali, ovvero soggetti che procedono a rivendere l'energia elettrica sottoposta ad accisa ad ulteriori operatori economici fino al venditore che procede alla fatturazione al cliente finale (cosiddetti *reseller*);

CONSIDERATO, pertanto, che un utente della distribuzione può operare come venditore ovvero come rivenditore dell'energia elettrica fornita al consumatore finale e che, nel primo caso, è dotato di un codice di accisa, in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno disporre che il venditore, che è anche utente della distribuzione, comunichi ai relativi distributori il proprio codice di accisa in corso di validità affinché i dati afferenti al prodotto trasportato per conto del medesimo venditore siano riferiti a tale codice;

RITENUTO opportuno allineare la disciplina della procura scritta all'invio ed alla sottoscrizione dei dati trasmessi ai sensi della presente determinazione direttoriale a quanto previsto per l'invio e per la sottoscrizione delle dichiarazioni semestrali di consumo del medesimo settore d'imposta;

CONSIDERATA la necessità di potenziare gli strumenti di vigilanza fiscale nel settore dell'energia elettrica mediante l'invio, in modalità telematica, con cadenza mensile dei dati sui quantitativi di energia elettrica, rispettivamente, forniti dai distributori ai consumatori finali ovvero a questi ultimi fatturati dai venditori;

RITENUTO, altresì, necessario adottare la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevista dall'articolo 55, comma 14, del TUA al fine di stabilire il contenuto specifico dei modelli in forma di tracciati record necessari per l'invio telematico delle comunicazioni che i venditori sono tenuti ad effettuare;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei distributori

1. I distributori che forniscono energia elettrica (NC 2716) ai POD ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui l'energia elettrica è consegnata, i dati sul quantitativo di energia elettrica, espresso in chilowattora (kWh), complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di POD serviti.
- 1-bis Per i fini del comma 1, è approvato l'allegato modello (allegato 1), con il quale i distributori comunicano mensilmente, secondo la frequenza di cui al successivo comma 5, i dati sul quantitativo di energia elettrica fornito.
2. Qualora il distributore consegni energia elettrica anche presso infrastrutture di ricarica, i dati del comma 1 sono presentati, per ciascun utente della distribuzione, anche distintamente per tali infrastrutture.

3. Qualora il distributore effettui il servizio di *default*, i dati del comma 1 sono presentati anche con riferimento ai quantitativi dallo stesso forniti ai consumatori finali nell'ambito del predetto servizio e alle infrastrutture di ricarica.
 4. I dati sul quantitativo di energia elettrica consegnata sono quelli rilevati dai misuratori installati nei POD ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all'utente della distribuzione.
 5. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3, relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, secondo il tracciato record di cui all'allegato 1 alla presente determinazione.
 6. I distributori titolari di più codici ditta effettuano un'unica comunicazione per l'energia elettrica fornita sul territorio nazionale, utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente sulla sede legale. Qualora il distributore non ne sia già in possesso, tale Ufficio rilascia il codice constatato l'avvenuto censimento del distributore presso altri Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del TUA.
 7. Nella comunicazione il distributore è identificato tramite il codice ditta di cui al comma 6 e la partita IVA associata a tale codice mentre ciascun utente della distribuzione è identificato, nel caso in cui sia un venditore, tramite il codice accisa, ovvero, nel caso in cui l'utente ne sia sprovvisto, tramite la partita IVA fornita al distributore nel relativo contratto di servizio.
- 7-bis Per i fini del comma 7, l'Agenzia pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei venditori muniti dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale.

ARTICOLO 2

Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei venditori

1. È approvato l'allegato modello (allegato 2) con il quale i venditori comunicano mensilmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati sui quantitativi di energia elettrica fatturati.
2. La comunicazione riporta, con riferimento al mese solare precedente e per ciascun ambito territoriale, come identificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale, i dati sul quantitativo di energia elettrica complessivamente fatturato, espresso in kWh, il numero complessivo di POD per cui è attivo un contratto di fornitura, il numero complessivo delle fatture emesse e l'importo dell'accisa complessivamente dovuta; riporta, altresì, l'importo dell'accisa versata a titolo di acconto nel mese solare precedente.
3. I dati sul quantitativo fatturato e sul numero di POD sono presentati anche con la ripartizione relativa alle destinazioni d'uso pubblicate sul sito internet dell'Agenzia.

4. Nella comunicazione il venditore è identificato tramite il proprio codice di accisa e la propria partita IVA.

ARTICOLO 3

Decorrenza dell'obbligo e disposizioni finali e transitorie

1. L'Agenzia pubblica sul proprio sito internet i tracciati record necessari per l'invio telematico delle comunicazioni previste dalla presente determinazione.
2. I distributori utilizzano i tracciati record di cui alla determinazione direttoriale protocollo n. 476905/RU/2020, nella formulazione previgente, per l'invio dei dati relativi ai consumi fatturati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026, secondo le scadenze di cui all'articolo 1, comma 5.
3. I venditori utilizzano i tracciati record di cui alla determinazione direttoriale protocollo n. 476905/RU/2020, nella formulazione previgente, per l'invio dei dati relativi ai consumi fatturati nei mesi di gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2026 e, per l'invio dei dati relativi ai consumi fatturati nel mese di marzo 2026, entro il 31 maggio 2026.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026, con riferimento ai dati del mese di aprile 2026. I distributori effettuano l'invio dei dati di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, entro il primo giorno del terzo mese solare successivo a quello di riferimento. I venditori effettuano l'invio dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, entro la fine di ciascun mese solare successivo a quello di riferimento.
5. In prima applicazione dell'obbligo, i distributori inviano i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2026 a partire dal 1° luglio 2026, secondo le modalità del comma 4.
6. In prima applicazione dell'obbligo, i venditori inviano i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2026 a partire dal 1° luglio 2026, secondo le modalità del comma 4.
7. Le comunicazioni previste dalla presente determinazione sono firmate dal rappresentante legale, rispettivamente, del distributore o del venditore, ovvero da altro soggetto che il predetto rappresentante legale abbia delegato all'invio con procura scritta, consegnata all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha rilasciato il codice di accisa o il codice ditta; per le comunicazioni di cui al comma 4 tale procura assume la forma notarile. Nel caso si tratti di propri dipendenti in via esclusiva, il rappresentante legale può delegare alla sottoscrizione della comunicazione fino a tre preposti; in tale evenienza, la relativa procura scritta può essere fornita in forma libera.
8. Sono fatte salve le autorizzazioni alla firma già rilasciate per l'invio delle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica.

oooooooooooooooo

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet*

dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

oooooooooooooooo

LA PRESENTE COSTITUISCE IL TESTO CONSOLIDATO DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 22/12/2020, PROT. N. 476905/RU, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 08/04/2026, PROT. N. 213396/RU.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

ALLEGATO 1

1. Dati sul distributore					
Denominazione					
Codice ditta					
Partita IVA					
Mese di riferimento				Anno di riferimento	
2. Dati sugli utenti della distribuzione					
Ragione Sociale	Codice Accisa o Partita IVA	Numero di POD serviti		Quantità fornita [kWh]	
		Consumatori finali	Ricarica autoveicoli	Consumatori finali	Ricarica autoveicoli
Utente 1					
Utente 2					
Utente i-esimo					
3. Data e firma					
Data		Firma			

ALLEGATO 2

1. Identificazione del venditore		
Ragione Sociale		
Codice accisa		
Partita IVA		
2. Rappresentante legale		
Codice fiscale		
Cognome		
Nome		
3. Delegato alla firma (ove presente)		
Codice fiscale		
Cognome		
Nome		
Data Procura		
Numero Procura		
4. Periodo di riferimento della comunicazione		
Anno di riferimento		
Mese di riferimento		
5. Dati complessivi nel territorio dello Stato		
Numero di POD		
Quantitativo di energia elettrica fatturata nel mese [kWh]		
Numero delle fatture emesse nel mese		
Accisa complessivamente dovuta in base alle fatture emesse nel mese [€]		
Accisa versata a titolo di acconto nel mese [€]		
6. Destinazioni d'uso		
Destinazione d'uso	Numero POD	Quantitativo fatturato [kWh]
7. Dati per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale		
Ambito territoriale		
<i>Compilare i dati di cui ai campi 5 e 6 relativamente all'ambito territoriale</i>		
8. Data e firma		
Data		
Firma		